

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1356

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati DE MARZI FERNANDO, BERLOFFA, NEGRONI, BERRY, BONTADE MARGHERITA, BUZZI, CARCATERA, D'AREZZO, DE' COCCI, DOSI, FRANZO, GASPARI, GIOIA, GUERRIERI FILIPPO, LONGONI, MERENDA, GRAZIOSI, PINTUS, SIMONACCI, SAMMARTINO, TROISI, VEDOVATO

Presentata il 25 giugno 1959

Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una disposizione legislativa e più precisamente l'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, fa obbligo alle imprese di panificazione che non hanno i panifici attrezzati e rispondenti ai requisiti previsto dall'articolo 3 della stessa legge, di adeguarvisi entro termini fissati a scaglioni, il primo dei quali ha scadenza il 25 settembre 1959.

Si è visto però che le imprese soggette a tale obbligo (sono quelle con produzione minima, che operano in centri secondari, che danno appena da vivere al titolare e in qualche caso a uno o due dipendenti) non sarebbero state in condizioni di affrontare la rilevante spesa per un forno a riscaldamento indiretto in sostituzione del classico forno di mattoni a riscaldamento diretto, senza quell'intervento statale che determini le condizioni per cui dette imprese possano dar corso alla « bonifica igienica », nella produzione del pane, voluta dalla legge in questo « servizio di necessità pubblica ».

Per tali ragioni sin dal 3 ottobre 1958 abbiamo presentato all'esame del Parlamento

una proposta di legge per un « Fondo di finanziamento per la trasformazione dei forni da pane, da riscaldamento diretto a quello indiretto e delle attrezzature tecniche imposte dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002 », che ha preso il n. 331 della rubrica di questa Camera dei deputati.

Con la stessa proposta di legge si prospetta che i termini fissati dal citato articolo 15 inizino a decorrere dal sessantesimo giorno della entrata in vigore del regolamento alla legge, ossia da quando le imprese possono usufruire dei finanziamenti per far fronte alle spese di trasformazione dei forni.

La proposta di legge in parola non è stata ancora posta in discussione ed è facile comprendere che non si riuscirà ad avere l'approvazione prima del 25 settembre 1959, data in cui, come sopra ricordato, scade il termine per la trasformazione dei forni del primo scaglione previsto dall'articolo 15 della legge n. 1002 del 1956.

In quella data quindi tutti i panifici — e sono ben 6.000 circa — classificati in detto scaglione e soggetti all'obbligo di trasforma-

zione dei forni, dovranno essere chiusi all'esercizio della panificazione con grave pregiudizio di quelle piccole e misere imprese alle quali abbiamo fatto già riferimento e soprattutto della popolazione, in quanto è risaputo che in molti centri abitati italiani operano solo forni a riscaldamento diretto che in tal caso verrebbero contemporaneamente chiusi ponendo all'improvviso la popolazione priva di pane.

La situazione che verrebbe a crearsi deve preoccupare noi rappresentanti del popolo e le Autorità di Governo, ed ogni provvedimento che può ovviare all'inconveniente deve essere preso con urgenza e comunque in

tempo utile perché le Camere di commercio, industria ed agricoltura, possano apporre alle licenze di panificazione il visto previsto dall'articolo 7 della legge n. 1002 del 1956, in sostituzione di quello già limitativo al 25 settembre 1959 per le imprese soggette alla trasformazione del forno.

La situazione esposta e gli inconvenienti che possono derivare hanno suggerito di prendere intanto un urgente provvedimento e pertanto poniamo la presente proposta di legge all'esame del Parlamento con piena fiducia che la proposta formulata venga approvata con la necessaria urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, all'articolo 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della stessa legge, è prorogato al 31 dicembre 1961.